

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 riguardante il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, ai sensi della Legge. n. 508/1999;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Arrigo Boito di Parma;

VISTA la delibera del 31 gennaio 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento per il controllo sulle autocertificazioni";

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del suddetto regolamento;

ADOTTA

Il Regolamento per il controllo sulle autocertificazioni - approvato a seguito di delibera del dell'istituto del Conservatorio Arrigo Boito, allegato al presente atto.

Il Regolamento sarà pubblicato presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Conservatorio di Parma (www.conservatorio.pr.it).

Il Presidente
Prof. Marco Ferretti

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 1 – OGGETTO	1
Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONI	1
Art. 3 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ	2
Art. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	2
Art. 5 - MODALITÀ DEI CONTROLLI	2
Art. 6 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	3
Art. 7 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE	3
Art. 8 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO	4
Art. 9 – RILEVAZIONE DI ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI	4
Art. 10 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI	4
Art. 11 - CONTROLLI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	4

Art. 1 – OGGETTO

Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate al Conservatorio, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.

I controlli effettuati dagli Uffici del Conservatorio sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Gli Uffici del Conservatorio che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali e informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

Restano salve particolari disposizioni inerenti i controlli previsti da normative speciali.

Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONI

Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi 2. dell'art. 45 del citato Decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

Il Conservatorio deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del Conservatorio e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

Il Conservatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza - quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.

Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi, le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le autocertificazioni richieste devono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Art. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Gli Uffici del Conservatorio sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimenti, effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:

- per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
- per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Gli uffici, oltre ai casi sopra descritti, dovranno effettuare controlli ogni volta che sussistono fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 5 - MODALITÀ DEI CONTROLLI

Il Conservatorio, qualora i dati non siano già in possesso dei vari uffici, può richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dall'Ufficio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.

Le verifiche indirette sono effettuate quando l'Ufficio precedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il Conservatorio provvede ad apposite verifiche presso soggetti anche privati.

Art. 6 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:

- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;
- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controllo successivo.

In tutti i casi i controlli devono essere attivati nei tempi che, per gli specifici atti e provvedimenti, siano idonei a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 7 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Il Conservatorio, con apposito provvedimento del Direttore provvede all'effettuazione dei controlli a campione.

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti del Conservatorio.

Detta percentuale, nonché le modalità di scelta delle dichiarazioni, verranno determinate in base alla diversa tipologia di procedimenti, nel medesimo provvedimento del Direttore che autorizza l'effettuazione dei controlli a campione. La percentuale, stabilita; non può essere inferiore al 10%. Il Direttore, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia molto elevato, potrà stabilire percentuali inferiori al minimo indicato dando la necessaria motivazione nel provvedimento di propria competenza

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (es: una pratica ogni n. presentate, a partire dalla numero).

Qualora nell'ambito di un certo settore il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione

Art. 8 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire al Conservatorio un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal Conservatorio per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 9 – RILEVAZIONE DI ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI

Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità ai sensi degli artt. 71 e segg. del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro 15 giorni o altro termine congruo, dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art. 10 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.

Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

Art. 11 - CONTROLLI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I Servizi del Conservatorio possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.

Quando all'Amministrazione sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del servizio competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.

Lo stesso Responsabile di Servizio dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'Amministrazione, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato la verifica.